

## Circolare informativa n. 10 del 18 Agosto 2010

### **RITENUTA D'ACCONTO DEL 10% SU BONIFICI DISPOSTI PER SPESE RELATIVE A DETRAZIONI DEL 36% E 55%**

Tra le diverse novità introdotte dalla “**Manovra correttiva 2010**” un posto di rilievo è occupato dall'introduzione della nuova ritenuta d'acconto che dal **1 Luglio 2010, le Banche e le Poste Italiane SPA devono operare**, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per poter beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute dovranno poi essere versate con le modalità di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 2007 n.241.

Il provvedimento emanato il 30 giugno 2010 stabilisce che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifici disposti per:

- **spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio**, ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni (36%);
- **spese per interventi di risparmio energetico** ai sensi dell'art. 1 comma 344,345,346 e 347 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni (55%).

In merito agli **adempimenti** il provvedimento ha previsto che le banche o le poste dovranno:

- operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Il codice tributo istituito per il pagamento è il “1039” denominato “Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accreditamento dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'art. 25 D.L. n.78/2010”

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010 ha stabilito che la ritenuta del 10% deve essere applicata **sull'importo totale della fattura scorporato dell'Iva**. Per evitare errori e per esigenze di semplificazioni, **si assume che sia stata applicata l'aliquota IVA del 20%**.

**In considerazione delle diverse aliquote cui potrebbe essere assoggettata l'operazione, l'Agenzia ha scelto di percorrere la strada meno penalizzante, ossia, dall'importo del bonifico deve essere scomputata l'Iva con l'aliquota più elevata (20%) e sull'importo così determinato si calcola la ritenuta del 10%.**

#### **Esempio**

Bonifico 15.000 Euro

Base di calcolo  $15.000/1,2 = 12.500$  Euro

Ritenuta  $12.500 * 10\% = 1.250$  Euro

Può accadere che per le somme oggetto di bonifico sia già prevista una ritenuta alla fonte (come accade per i condomini che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere e servizi). A tal proposito, l'Agenzia ha chiarito che si debba applicare soltanto la ritenuta del 10% di cui al citato articolo 25.

Il fine, infatti, è quello di evitare che le imprese e i professionisti che eseguono gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subiscano più volte, sullo stesso corrispettivo, il prelievo alla fonte.

**Qualora esiste già una ritenuta d'acconto (4% - 20%) si applica quella del 10%**

In sostanza per fruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili o sul risparmio energetico, per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, i committenti non dovranno più pagare le fatture dei professionisti e delle imprese al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20 o del 4%, in quanto la normativa speciale relativa alla nuova ritenuta del 10% operata dalla banca, prevale su quella generale.

Quindi al fine di consentire all'impresa di emettere una fattura o un avviso di fattura senza la ritenuta d'acconto, i committenti devono comunicare a chi esegue i lavori, che hanno intenzione di fruire dell'agevolazione fiscale del 36% o del 55%.

**Una volta ricevuta la comunicazione da parte del committente relativa alla sua volontà di usufruire degli incentivi fiscali, il professionista o l'impresa non devono indicare in fattura alcuna ritenuta. Non sono obbligati ad indicare neanche quella nuova del 10%, che verrà trattenuta direttamente dalla banca nel momento di accredito del bonifico bancario.**

#### **ASPETTI CONTABILI**

L'unico onere a carico dell'impresa o del professionista è quello di indicare in fattura la seguente dicitura nel caso:

- 1) la fattura sia emessa da un'impresa**

**“Il corrispettivo della presente fattura sarà assoggettato a ritenuta d’acconto del 10% da parte della banca (D.L. 78/2010)”**

**2) la fattura sia emessa da un professionista**

**“Su tale prestazione non è dovuta la ritenuta d’acconto del 20% in quanto trattasi di compenso soggetto a ritenuta d’acconto del 10% (D.L. 78/2010)”**

**3) la fattura sia emessa a un condominio**

**“Su tale prestazione non è dovuta la ritenuta d’acconto del 4% in quanto trattasi di corrispettivo soggetto a ritenuta d’acconto del 10% (D.L. 78/2010).”**

Vediamo ora come registrare in contabilità la fattura emessa e il relativo pagamento:

Imponibile: 10.000,00

Iva: 10% pari a 1.000,00

Totale fattura: 11.000,00

a)	Crediti v/clienti	11.000,00	
	Ricavi da prestaz.		10.000,00
	Iva a debito		1.000,00

Al momento dell’incasso rileviamo la ritenuta d’acconto del 10%  $(11.000/1,2)*10\%= 916,67$

b)	Banca	10.083,33	
	Erario c/rit.	916,67	
	Crediti v/clienti		11.000,00

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E/2010 le ritenute vengono effettuate a titolo d’acconto:

- dell’imposta sui redditi (IRES e IRPEF)
- dell’imposta sostitutiva (regime dei minimi o nuove iniziative produttive).

In sostanza nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali (che, fino a ora, non prevede l’applicazione di ritenute d’acconto, neanche se si tratta, ad esempio, di professionisti) per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o dalle Poste Spa sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.

### **ADEMPIMENTI DELLE BANCHE**

Le banche e le Poste Italiane Spa che operino le ritenute sono pertanto tenute ai seguenti adempimenti:

1. versare la ritenuta d’acconto all’erario, con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241 utilizzando l’apposito codice tributo;

2. certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall'art.4 c.6 quater, del D.P.R.22/07/1998 n. 322, l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

In sostanza

- all'ordinante non spetta alcun onere se non quelli già previsti dalla normativa, cioè effettuare i bonifici secondo un modello predisposto indicando gli estremi fiscali del beneficiario e dell'ordinante;
- diversamente tutto l'onere burocratico della trattenuta rimane in capo agli istituti di credito, che dovranno rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso e indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.

### BONIFICI IN VALUTA ESTERA

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che per i bonifici effettuati in valuta estera **la ritenuta deve essere applicata sugli importi convertiti in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o del "giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati effettuati"** (art. 9 comma 2 TUIR). Di contro **per i pagamenti effettuati in euro che devono essere convertiti in valuta estera, la ritenuta si applica sugli importi in euro ante conversione.**

La ritenuta deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Questi ultimi potranno recuperare la ritenuta subito presentando istanza di rimborso ovvero scomputandola dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia.

### RIASSUMENDO

Banca del soggetto che effettua i lavori	Effettua la ritenuta del 10% sull'importo del bonifico dopo aver effettuato lo scorporo del 20%
Banche e Poste in qualità di sostituto	Diventano sostituti d'imposta con l'obbligo di effettuare la ritenuta e rilasciare la certificazione della ritenuta operata entro il 28/02/2011
Quando scatta la ritenuta	La banca del beneficiario del bonifico effettuerà la trattenuta della ritenuta all'atto dell'accreditamento delle somme
Versamento delle ritenute	Le ritenute trattenute devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.